



# ROSSI & ASSOCIATI

C o r p o r a t e   A d v i s o r s

*Main Office:* Via S. Radegonda, 8 - Milano

[www.rossiassociati.it](http://www.rossiassociati.it)

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

## **NEWS SETTIMANALE**

**marzo 2011 – n.1**

*Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate*

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio  
( Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: [info@rossiassociati.com](mailto:info@rossiassociati.com) ).*

## **NOVITA' TRIBUTARIE E VARIE**

Diffusa la circolare delle Entrate sulla Manovra estiva 2010, con la circolare n. 4 del 15 febbraio, le Entrate chiariscono i dubbi legati all'applicazione del D.L. n. 78/2010.

Di seguito le principali indicazioni che si traggono dal documento di prassi:

### **Silenzio assenso e Vies**

Per gli operatori economici interessati ad effettuare operazioni intracomunitarie, la norma non prevede un provvedimento di autorizzazione espressa, mentre deve essere espresso il provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla richiesta di inserimento nell'archivio Vies. Vale pertanto il meccanismo del silenzio-assenso per consentire, a chi non riceve alcun riscontro alla propria istanza, di essere in regola con le operazioni intracomunitarie.

### **Accertamento sintetico**

Se il reddito dichiarato non è in linea con quello presunto, anche per un solo anno, scatta l'accertamento sintetico. La circolare chiarisce, infatti, che è venuta meno la previsione per cui il sintetico poteva entrare in atto solo dopo due anni, anche non consecutivi, in cui il reddito dichiarato risultava incongruo, precisando che la nuova regola vale già a partire dal 2010.

### **Imprese "apri e chiudi" e professionisti**

Sul fronte del contrasto del fenomeno delle imprese "apri e chiudi", vale a dire quelle che cessano l'attività entro il primo anno di vita, si precisa che il monitoraggio sistematico scatterà per le sole imprese (a prescindere dalla loro natura giuridica) e non per i professionisti. Inoltre, sarà l'anno solare a dettare i tempi per la chiusura anticipata e non quello d'imposta.

### **Via libera alle reti d'impresa**

Per la Commissione europea le reti d'impresa non costituiscono aiuto di Stato. Via libera, quindi, alla possibilità per le imprese di sottoscrivere o aderire a un contratto di rete per usufruire di una misura fiscale agevolativa a carattere temporaneo (non oltre fine 2012). Oltre a informare di questa recente novità, cui era subordinata la stessa agevolazione fiscale, la circolare specifica, tra l'altro, che l'istituzione del fondo patrimoniale comune e la nomina dell'organo comune non costituiscono elementi essenziali per la confutabilità del contratto di rete.

### **Preclusa l'autocompensazione per i debiti sui ruoli**

La stretta sulle compensazioni vale anche per le cartelle già notificate nel 2010 e comunque per quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto prima dell'inizio del 2011. È ancora possibile compensare, quindi, solo entro 60 giorni dalla notifica della cartella, oppure qualora il pagamento dei ruoli sia eseguito tempestivamente. Si ricorda che in caso di inosservanza del divieto si applica la sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

### **Regolati gli appalti in Italia per le aziende in Paradisi fiscali**

Il Ministero delle Finanze ha firmato il decreto del 14 febbraio, per la partecipazione di aziende di Paesi *black list* alle gare di appalto in Italia, che dà attuazione alla disposizione contenuta nella manovra estiva (art. 37, D.L. n. 78/2010). Le imprese aventi sede, residenza o domicilio in Paradisi fiscali (D.M. 4/05/99 e D.M. 21/11/01) avranno trenta giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto per adeguarsi alle nuove regole sulle procedure di partecipazione alle gare d'appalto in Italia e dovranno dotarsi di una certificazione valevole per un anno. Il provvedimento è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

#### Compensazioni con ruoli scaduti

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (prevista per il 18 febbraio), il Ministero delle Finanze ha diffuso nei giorni scorsi un comunicato in cui si segnala che il decreto del 10 febbraio - con il quale sono stabilite le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e oneri accessori mediante i crediti relativi alle stesse imposte, emanato in attuazione dell'art. 31, comma 1 del D.L. n. 78/2010 - prevede che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali si effettui mediante compensazione secondo il sistema del versamento unificato. Sono oggetto di compensazione anche l'Irap e le addizionali alle imposte dirette, come avviene nell'utilizzo del modello F24. Il pagamento in compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte dirette, compresi gli aggi spettanti all'agente della riscossione e le spese dallo stesso sostenute, nonché per le imposte erariali scaturenti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l'agente della riscossione (art. 29 del D.L. n. 78). Saranno, quindi, oggetto di compensazione le somme di cui agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate per le imposte sui redditi e per l'Iva e le relative sanzioni: tali avvisi costituiscono, a decorrere dal 1° luglio 2011, titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente. In caso di compensazione parziale, il decreto prevede che il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all'agente della riscossione, le posizioni debitorie cui imputare i pagamenti.

#### Consorzi e società consortili esenti dall'Iva al test delle due maggioranze

La circolare n. 5/E dell'Agenzia delle Entrate, diffusa il 17 febbraio, ha chiarito che lo speciale regime di esenzione riservato ai consorzi è ammesso al verificarsi della duplice condizione:

- 1) che la compagine consortile non sia costituita in prevalenza da consorziati con pro-rata superiore al 10%, ossia da soggetti la cui attività svolta è esente da Iva, per una quota inferiore al 90% del loro volume d'affari;
- 2) che l'attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro-rata superiore al 10%, o a favore di terzi, non sia comunque superiore al 50% del volume d'affari del consorzio medesimo. Dunque, l'esenzione dal pagamento dell'Iva sui servizi resi dai consorzi, e dalle società consortili, ai propri consorziati, trova applicazione a patto che si rispettino entrambi i due requisiti.

## REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE

Agevolazioni ampie per i premi produttività 2011: l'accordo può essere non scritto. Gli incrementi di produttività, fino a euro 6.000, scontano nel 2011 la tassazione agevolata del 10%, se sono erogati in base ad accordi collettivi e aziendali, anche non scritti. In quest'ultimo caso, è sufficiente che il datore di lavoro attesti nel Cud che tali somme siano state erogate in attuazione di uno specifico contratto o accordo e che siano legate all'incremento della produttività. È questo uno dei principali chiarimenti contenuti nella circolare congiunta n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro. Il datore di lavoro dovrà attestare che le somme siano correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e che siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza egli dovrà fornire prova su richiesta. Sono soggetti a imposta agevolata tra l'altro: lo straordinario, il lavoro a tempo parziale, quello notturno e quello festivo, le indennità di turno o le maggiorazioni retributive legate ad incrementi di produttività, competitività e redditività. Potranno usufruire della tassazione agevolata anche i ristorni cui hanno diritto i soci di cooperative, purché collegati a incrementi di produttività, in quanto riconducibili alla nozione di accordo collettivo.

## PMI

Aiuto alle PMI: siglato l'accordo *post* moratoria con proroga al 31 luglio. Il 16 febbraio scorso, il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e i vertici dell'ABI e delle associazioni imprenditoriali hanno firmato "l'Accordo per il credito alle piccole e medie imprese". L'Accordo, stipulato dalle parti che già avevano dato vita alla moratoria sui debiti delle PMI, prevede quattro canali di sostegno finanziario alle imprese.

- Proroga di sei mesi (fino al 31 luglio) della moratoria per le PMI che non ne abbiano già beneficiato.
- Allungamento della durata del mutuo per le PMI che hanno già beneficiato della moratoria, potendo eventualmente usufruire della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia o dell'ISMEA, o di un finanziamento della Cassa depositi e prestiti.
- Copertura dal rischio di tasso con strumenti semplici e facilmente comprensibili.
- Disponibilità di un finanziamento proporzionale all'aumento di capitale per le PMI che rafforzano il patrimonio.

## CONTENZIOSO TRIBUTARIO

### Prova ampia per giustificare lo scostamento da studi di settore

Non è sufficiente a giustificare l'accertamento, il verbale della Guardia di finanza con cui si evidenzia lo scostamento dagli studi di settore, comprovato da ricavi in nero trovati su un *floppy disk* presso un cliente dell'azienda. Con la sentenza n. 3326 dell'11 febbraio, la Cassazione detta alcuni importanti principi sull'onere probatorio, in presenza di rettifiche basate su presunzioni semplici ritenute gravi, precise e concordanti. Per i giudici, infatti, "l'onere probatorio dei fatti su cui si fonda la pretesa tributaria è a carico dell'ufficio e questi non può limitarsi a recepire acriticamente i rilievi della polizia tributaria". L'A.F. non ha "non ha spiegato la valenza del richiamo a detti studi" né ha evidenziato "qualche collegamento tra gli studi e il contenuto dell'accertamento operato in capo al contribuente".

### La motivazione del Fisco non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento

Gli studi di settore, sono inidonei a supportare l'accertamento se non confortati da elementi concreti desunti dalla realtà economica dell'impresa e devono essere provati, non semplicemente enunciati nella motivazione dell'accertamento. In particolare, nella motivazione deve essere dimostrata l'applicazione in concreto dello *standard* prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente nel contraddittorio (obbligatorio a pena di nullità). Lo ha affermato la Cassazione che, con la sentenza n. 3923 del 17 febbraio, aderisce all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite sul valore probatorio degli accertamenti da studi di settore e sull'onere delle parti.

### Registrazione tardiva, agevolazione prima casa salva se la colpa è del Comune

Il beneficio fiscale della prima spetta anche a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza. L'impossibilità di realizzare il proposito abitativo entro termini prestabiliti, va valutato secondo riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede correlati al caso di specie. Sono le conclusioni a cui giunge la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 3507 dell'11 febbraio 2011, che ha dato ragione all'acquirente di un immobile che aveva acquistato, usufruendo delle agevolazioni prima casa e poi non era riuscito a prendere la residenza entro i diciotto mesi consentiti dalla legge, dimostrando però che la causa del ritardo era da imputarsi al Comune.